



Città Metropolitana di Napoli

Comune di Napoli Area Sport - Servizio Tecnico Impianti Sportivi

Verbale di proposta di aggiudicazione. Seconda seduta del giorno 05 febbraio 2021.

Alle ore 20.30 del giorno 04 febbraio 2021 il RUP ha sospeso le operazioni di gara ed ha aggiornato per il prosieguo delle stesse ad una nuova seduta di gara per il giorno 05 febbraio 2021 alle ore 10.00.

Pertanto in data odierna, 05 febbraio 2021, alle ore 10.00, si è riunito il seggio di gara al fine di proseguire l'espletamento delle operazioni di gara finalizzate all'aggiudicazione tramite procedura negoziata (art. 63 del D.Lgs. 50/2016) come stabilito dall'art.1, comma 2 lett. b) della L.120/2020, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), e con il criterio del **minor prezzo**, dell'appalto dei lavori di "Sostituzione delle vetrate e dei serramenti della piscina Felice Scandone" di cui alla Delibera di Giunta Comunale G.C. n. 422 del 4 dicembre 2020 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 13 del 17 dicembre 2020, ind. gen. n. 1992 del 28 dicembre 2020 del Servizio Tecnico Impianti Sportivi – **CIG: 8565855F26 – CUP: B62J19035930003**.

L'importo complessivo dell'appalto posto a base d'asta è pari ad € **1.204.213,51** di cui € **25.910,29** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oneri per scarica autorizzata di rifiuti per € **4.000,00**, oltre IVA.

Preso atto del verbale di gara del 04 febbraio 2021, il presidente del seggio monocratico coadiuvato dai due testimoni prosegue nell'esame della documentazione amministrativa pervenuta tramite Piattaforma digitale MEPA ed alla verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici partecipanti delle rimanenti 4 offerte di seguito riportate:

14	DALAN S.R.L.
15	SAGGESE S.P.A.
16	SOC. COOP. LA FIORELLA 82
17	IGEA COSTRUZIONI S.R.L.

In seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa vengono ammesse alla successiva fase i seguenti operatori economici:

4	DI MONACO SERRAMENTI
5	I.M.E. S.R.L.
6	F.C. GROUP S.R.L.
8	FLOORING DEI FRATELLI MESSINA S.R.L.
10	ALFRA VETRI S.R.L.
11	D&D COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
12	B.N.R. COSTRUZIONI
13	ALLGREEN S.R.L. UNIPERSONALE
14	DALAN S.R.L.
15	SAGGESE S.P.A.
16	SOC. COOP. LA FIORELLA 82
17	IGEA COSTRUZIONI S.R.L.

Dall'esame della documentazione Amministrativa della TEKLA s.r.l. e della Habitat di Casale Francesco, si è rilevato che nell'istanza di partecipazione non sono riportate le dichiarazioni di cui al punto 10.1 del disciplinare di gara, pertanto, si ammettono con riserva i suddetti concorrenti assegnando, ex art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, il termine per la presentazione dell'istanza con le integrazioni richieste, entro e non oltre le ore 16 del 10 febbraio 2021.

Dall'esame della documentazione amministrativa della ARCHINOVA s.r.l., si è rilevato che il


contratto di Avvalimento allegato all'istanza non rispetta i requisiti di cui all'art. 89 comma 1 del D.lgs. n.50 2016 e del punto 10.8 comma 3 del disciplinare di gara, in particolare non sono indicate la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, pertanto lo stesso è da ritenersi nullo e di conseguenza l'offerta non è ammissibile.

Sentenza TAR Campania n.91 dell'8 gennaio 2020 " .. è dunque necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito, con l'indicazione precisa dei mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto."

" ... ne consegue che non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornire i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessaria di cui essa è mancante per tutta la durata dell'appalto senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano"

Dall'esame della documentazione amministrativa del CONSORZIO STABILE ARTEMIDE e della CURTAIN & WINDOWS S.R.L. si è rilevato che quest'ultima è un'impresa associata al suddetto consorzio, pertanto, rilevato che il CONSORZIO STABILE ARTEMIDE ha presentato istanza di partecipazione in **nome e per conto proprio** non indicando alcuna impresa consorziata quale esecutrice dei lavori si determina, ex art. 48 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, **l'esclusione di entrambi i concorrenti**, in quanto "la mancata indicazione delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre alla gara comporta inevitabilmente che il Consorzio partecipa in maniera indistinta per conto di tutte le imprese consorziate, alle quali, pertanto ex art. 48 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, è preclusa la partecipazione autonoma alla medesima gara, pena la violazione dei principi di tutela della concorrenza nonché di salvaguardia della regolarità e dell'efficacia del confronto competitivo". Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 07/11/2019, n.851

Alle ore 13.00 il RUP sospende le operazioni di gara e si aggiorna per il prosieguo delle stesse al 11 febbraio 2021 alle ore 10.00.




Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il R.U.P. (ing. *Maurizio ATTANASIO*)




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Attanasio', written over a horizontal line.

Testimone (arch. *Vincenzo QUARANTA*)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vincenzo Quaranta', written over a horizontal line.

Testimone (ing. *Serena LETTIERI*)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Serena Lettieri', written over a horizontal line.